

REPORT MENSILE GENNAIO 2021

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE**A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà (*)**

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2020)	pag.7
CIG Ordinaria (Dicembre 2020)	pag.11
CIG Straordinaria (Dicembre 2020)	pag.12
CIG in Deroga (Dicembre 2020)	pag.13
Fondi di solidarietà (Dicembre 2020)	pag.14

() Nel mese di gennaio 2021 non è stato possibile effettuare l'elaborazione relativa alle ore utilizzate ed il relativo tiraggio*

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.15
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2018-Novembre 2020)	pag.18
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2018-Agosto 2020).....	pag.20

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Una importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Dicembre 2020 sono state autorizzate 306,9 milioni di ore. Il 99% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19", pertanto le variazioni percentuali che vengono espresse in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati "Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria".

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020**

ANNI	CIG Ordinaria			CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %
	Industria	Edilizia	Totale CIGO			
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	dicembre 19	gennaio 20	febbraio 20	marzo 20	aprile 20	maggio 20	giugno 20	luglio 20	agosto 20	settembre 20	ottobre 20	novembre 20	dicembre 20
CIG Ordinaria	8.751.012	9.423.176	10.670.658	12.743.757	712.969.630	224.097.354	149.752.844	217.057.689	100.182.200	94.186.773	170.825.423	173.302.776	104.573.954
CIG Straordinaria	7.541.385	11.887.993	10.591.363	7.253.947	12.449.855	17.609.840	24.024.493	29.536.443	8.547.715	10.539.252	25.287.471	9.931.654	14.645.734
<i>di cui Solidarietà</i>	2.516.485	2.649.287	3.945.527	3.136.667	2.295.255	2.368.790	1.579.071	3.648.065	2.209.598	1.318.003	3.979.307	1.428.607	2.255.895
CIG in Deroga	6.018	989	336	2.067	46.879.389	231.042.866	112.075.700	80.833.334	77.328.275	46.023.055	60.394.916	73.870.312	70.143.383
Fondi di solidarietà	368.595	3.915.590	240.682	738.591	82.792.485	398.311.340	148.715.894	155.248.363	107.669.264	104.190.414	119.747.741	129.247.082	117.529.363
TOTALE	16.667.010	25.227.748	21.503.039	20.738.362	855.091.359	871.061.400	434.568.931	482.675.829	293.727.454	254.939.494	376.255.551	386.351.824	306.892.434

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	dicembre 19 / dicembre 18	gennaio 20 / gennaio 19	febbraio 20 / febbraio 19	marzo 20 / marzo 19	aprile 20 / aprile 19	maggio 20 / maggio 19	giugno 20 / giugno 19	luglio 20 / luglio 19	agosto 20 / agosto 19	settembre 20 / settembre 19	ottobre 20 / ottobre 19	novembre 20 / novembre 19	dicembre 20 / dicembre 19
CIG Ordinaria	37,8%	31,4%	25,3%	7,9%	9509,8%	2494,6%	1744,5%	2353,3%	2474,3%	1566,5%	1284,3%	1113,9%	1095,0%
CIG Straordinaria	-0,3%	52,6%	-47,9%	-27,2%	-30,3%	6,5%	27,6%	194,6%	240,5%	-8,5%	87,4%	-40,2%	94,2%
<i>di cui Solidarietà</i>	-23,8%	54,9%	-64,0%	-39,2%	-46,2%	-79,2%	-69,4%	-2,1%	154,0%	-76,6%	-35,8%	-61,1%	-10,4%
CIG in Deroga	-87,3%	-99,5%	-99,7%	-82,2%	239056,2%	753784,1%	17713,0%	43950,1%	834888,4%	219402,3%	414358,7%	875451,9%	1165459,7%
Fondi di solidarietà	-72,9%	475,7%	-74,7%	258,3%	26566,1%	100291,3%	41800,7%	2086,1%	15819,7%	4650,0%	4305,8%	19205,5%	31785,8%
TOTALE	8,8%	59,3%	-28,1%	-5,7%	3240,0%	3301,9%	1455,7%	1745,2%	4044,4%	1214,9%	1217,3%	1124,2%	1741,3%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	dicembre 19 / novembre 19	gennaio 20 / dicembre 19	febbraio 20 / gennaio 20	marzo 20 / febbraio 20	aprile 20 / marzo 20	maggio 20 / aprile 20	giugno 20 / maggio 20	luglio 20 / giugno 20	agosto 20 / luglio 20	settembre 20 / agosto 20	ottobre 20 / settembre 20	novembre 20 / ottobre 20	dicembre 20 / novembre 20
CIG Ordinaria	-38,7%	7,7%	13,2%	19,4%	5494,7%	-68,6%	-33,2%	44,9%	-53,8%	-6,0%	81,4%	1,5%	-39,7%
CIG Straordinaria	-54,6%	57,6%	-10,9%	-31,5%	71,6%	41,4%	36,4%	22,9%	-71,1%	23,3%	139,9%	-60,7%	47,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	-31,5%	5,3%	48,9%	-20,5%	-26,8%	3,2%	-33,3%	131,0%	-39,4%	-40,4%	201,9%	-64,1%	57,9%
CIG in Deroga	-28,7%	-83,6%	-66,0%	515,2%	2267891,7%	392,8%	-51,5%	-27,9%	-4,3%	-40,5%	31,2%	22,3%	-5,0%
Fondi di solidarietà	-44,9%	962,3%	-93,9%	206,9%	11109,5%	381,1%	-62,7%	4,4%	-30,6%	-3,2%	14,9%	7,9%	-9,1%
TOTALE	-47,19%	51,4%	-14,8%	-3,6%	4023,2%	1,9%	-50,1%	11,1%	-39,1%	-13,2%	47,6%	2,7%	-20,6%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività, nel mese e nel periodo sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	DICEMBRE		dic 2020 / dic 2019	Valori cumulati GENNAIO -DICEMBRE		gen-dic 2020 / gen-dic 2019
	2019	2020	Variazione %	2019	2020	Variazione %
CIG Ordinaria	8.751.012	104.573.954	1094,99%	105.437.162	1.979.786.234	1777,69%
Industria	7.024.076	96.966.119	1280,48%	85.902.575	1.779.440.393	1971,46%
Edilizia	1.726.936	7.607.835	340,54%	19.534.587	200.345.841	925,60%
CIG Straordinaria	7.541.385	14.645.734	94,20%	152.988.367	182.305.760	19,16%
Industria	6.558.689	12.829.572	95,61%	134.470.755	150.808.226	12,15%
Edilizia	157.327	44.520	-71,70%	4.966.137	3.440.499	-30,72%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	825.369	1.745.882	111,53%	13.511.410	27.965.258	106,98%
Rami vari	-	25.760	-	40.065	91.777	129,07%
CIG in Deroga	6.018	70.143.383	1165459,70%	1.228.073	798.594.622	64928,27%
Industria	480	2.301.637	479407,71%	545.208	34.967.109	6313,54%
Edilizia	-	5.683	-	25.718	1.224.106	4659,72%
Artigianato	3.598	196.412	5358,92%	178.512	2.919.866	1535,67%
Commercio	1.940	66.858.940	3446237,11%	478.145	744.118.461	155526,11%
Rami vari	-	780.711	-	490	15.365.080	3135630,61%
TOTALE	16.298.415	189.363.071	1061,85%	259.653.602	2.960.686.616	1040,24%
Industria	13.583.245	112.097.328	725,26%	220.918.538	1.965.215.728	789,57%
Edilizia	1.884.263	7.658.038	306,42%	24.526.442	205.010.446	735,88%
Artigianato	3.598	196.412	5358,92%	178.512	2.919.866	1535,67%
Commercio	827.309	68.604.822	8192,53%	13.989.555	772.083.719	5419,00%
Rami vari	-	806.471	-	40.555	15.456.857	38013,32%
Fondi di solidarietà	368.595	117.529.363	31785,77%	16.628.850	1.368.346.809	8128,75%
Industria	25.318	5.991.905	23566,58%	399.087	95.036.767	23713,55%
Edilizia	-	6.010	-	91.920	682.597	642,60%
Artigianato	-	19.571	-	1.954.920	1.398.761	-28,45%
Commercio	343.277	95.669.206	27769,39%	12.122.835	1.223.391.904	9991,63%
Credito	-	15.051.848	-	144.630	43.441.252	29936,13%
Ex enti pubblici	-	786.421	-	1.915.458	4.142.605	116,27%
Rami vari	-	4.402	-	-	252.923	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a dicembre 2020 sono state 104,6 milioni e si riferiscono quasi interamente alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. Nel mese di novembre 2020 erano state autorizzate 173,3 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -39,7%. Nel mese di dicembre 2019 le ore autorizzate erano state 8,8 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - DICEMBRE		
	2019	2020	dic 2020 / dic 2019	2019	2020	gen-dic 2020 / gen-dic 2019
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	851.715	12.538.578	1372,16%	13.814.538	214.554.623	1453,11%
VALLE D'AOSTA	16.104	100.491	524,01%	113.809	3.319.468	2816,70%
LOMBARDIA	1.895.578	24.784.058	1207,47%	22.395.420	480.729.981	2046,55%
TRENTINO A. A.	160.373	1.657.442	933,49%	2.702.654	33.306.778	1132,37%
VENETO	943.046	9.852.467	944,75%	11.817.938	249.380.954	2010,19%
FRIULI V.G.	473.336	1.650.416	248,68%	2.351.838	52.361.175	2126,39%
LIGURIA	146.226	1.310.514	796,23%	972.898	30.528.117	3037,85%
EMILIA ROMAGNA	1.340.659	10.578.727	689,07%	8.980.082	216.876.424	2315,08%
TOSCANA	411.089	7.279.270	1670,73%	4.212.365	126.134.549	2894,39%
UMBRIA	82.365	1.546.179	1777,23%	2.249.772	26.789.593	1090,77%
MARCHE	190.568	4.096.334	2049,54%	4.967.825	79.855.762	1507,46%
LAZIO	580.845	7.315.760	1159,50%	8.124.617	110.611.459	1261,44%
ABRUZZO	117.842	2.200.857	1767,63%	2.441.225	43.313.761	1674,26%
MOLISE	147.459	837.088	467,68%	1.390.084	7.685.833	452,90%
CAMPANIA	727.496	7.532.612	935,42%	8.608.135	120.825.694	1303,62%
PUGLIA	208.216	6.788.382	3160,26%	5.447.791	87.780.552	1511,31%
BASILICATA	271.922	601.491	121,20%	1.821.213	19.917.364	993,63%
CALABRIA	29.280	958.078	3172,12%	610.706	16.111.917	2538,24%
SICILIA	136.301	1.887.293	1284,65%	1.800.855	42.659.396	2268,84%
SARDEGNA	20.592	1.057.917	5037,51%	613.397	17.042.834	2678,43%
ITALIA	8.751.012	104.573.954	1094,99%	105.437.162	1.979.786.234	1777,69%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.909.623</i>	<i>38.733.641</i>	<i>1231,23%</i>	<i>37.296.665</i>	<i>729.132.189</i>	<i>1854,95%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>2.917.414</i>	<i>23.739.052</i>	<i>713,70%</i>	<i>25.852.512</i>	<i>551.925.331</i>	<i>2034,90%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.264.867</i>	<i>20.237.543</i>	<i>1499,97%</i>	<i>19.554.579</i>	<i>343.391.363</i>	<i>1656,07%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>1.659.108</i>	<i>21.863.718</i>	<i>1217,80%</i>	<i>22.733.406</i>	<i>355.337.351</i>	<i>1463,06%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate dicembre 2020 è stato pari a 14,6 milioni, di cui 2,3 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari al 94,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente nel quale erano state autorizzate 7,5 milioni di ore. Nel mese di dicembre 2020 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al +47,5%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - DICEMBRE		
	2019	2020	dic 2020 / dic 2019	2019	2020	gen-dic 2020 / gen-dic 2019
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.060.892	417.824	-60,62%	18.645.236	13.707.029	-26,49%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	2.236	439.837	19570,71%
LOMBARDIA	857.194	1.130.943	31,94%	18.871.580	32.411.602	71,75%
TRENTINO A. A.	-	169.838	-	427.648	520.871	21,80%
VENETO	236.610	987.987	317,56%	4.932.790	16.978.052	244,19%
FRIULI V.G.	7.797	143.800	1744,30%	2.631.983	3.816.079	44,99%
LIGURIA	250.026	58.984	-76,41%	5.809.797	6.232.355	7,27%
EMILIA ROMAGNA	838.146	1.093.602	30,48%	10.378.827	11.776.894	13,47%
TOSCANA	95.318	299.741	214,46%	14.476.331	9.292.833	-35,81%
UMBRIA	39.162	-	-	2.400.510	1.954.402	-18,58%
MARCHE	527.019	285.359	-45,85%	9.345.387	3.130.625	-66,50%
LAZIO	269.136	6.168.960	2192,13%	13.982.523	33.658.719	140,72%
ABRUZZO	10.816	84.406	680,38%	2.078.353	3.654.788	75,85%
MOLISE	457.774	-	-	790.111	71.443	-90,96%
CAMPANIA	520.567	394.123	-24,29%	14.543.345	11.490.661	-20,99%
PUGLIA	1.418.179	442.895	-68,77%	13.435.723	12.902.147	-3,97%
BASILICATA	65.928	1.837.929	2687,78%	7.959.904	2.924.755	-63,26%
CALABRIA	313.395	107.322	-65,76%	2.676.176	2.603.773	-2,71%
SICILIA	560.898	1.001.713	78,59%	7.330.108	9.533.550	30,06%
SARDEGNA	12.528	20.308	62,10%	2.269.799	5.205.345	129,33%
ITALIA	7.541.385	14.645.734	94,20%	152.988.367	182.305.760	19,16%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.168.112</i>	<i>1.607.751</i>	<i>-25,85%</i>	<i>43.328.849</i>	<i>52.790.823</i>	<i>21,84%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.082.553</i>	<i>2.395.227</i>	<i>121,26%</i>	<i>18.371.248</i>	<i>33.091.896</i>	<i>80,13%</i>
<i>Centro</i>	<i>930.635</i>	<i>6.754.060</i>	<i>625,75%</i>	<i>40.204.751</i>	<i>48.036.579</i>	<i>19,48%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.360.085</i>	<i>3.888.696</i>	<i>15,73%</i>	<i>51.083.519</i>	<i>48.386.462</i>	<i>-5,28%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 70,1 milioni di ore autorizzate a dicembre 2020. La variazione congiunturale registra nel mese di dicembre 2020 rispetto al mese precedente un decremento pari al 5,0%. A dicembre 2019 le ore autorizzate in deroga erano state circa 6 mila.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - DICEMBRE		gen-dic 2020 / gen-dic 2019
	2019	2020	dic 2020 / dic 2019	2019	2020	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	789	6.486.385	822002,03%	4.842	55.340.352	1142823,42%
VALLE D'AOSTA	-	87.628	-	-	1.376.558	-
LOMBARDIA	-	18.992.183	-	3.794	203.315.478	5358768,69%
TRENTINO A. A.	-	241.306	-	18.996	2.084.983	10875,91%
VENETO	-	4.965.222	-	8.111	78.120.778	963046,07%
FRIULI V.G.	-	1.309.665	-	4.488	13.090.549	291578,90%
LIGURIA	1.648	1.404.166	85104,25%	7.101	16.279.954	229162,84%
EMILIA ROMAGNA	-	5.295.353	-	88.567	66.054.819	74481,75%
TOSCANA	-	5.321.425	-	9.300	51.284.891	551350,44%
UMBRIA	-	1.260.581	-	186.132	12.210.249	6459,99%
MARCHE	-	1.438.161	-	83.407	19.220.052	22943,69%
LAZIO	3.550	7.541.363	212332,76%	195.687	96.450.146	49187,97%
ABRUZZO	-	1.090.866	-	35.815	14.502.621	40393,15%
MOLISE	-	95.358	-	3.292	2.164.567	65652,34%
CAMPANIA	31	5.690.870	18357545,16%	2.287	57.852.843	2529538,96%
PUGLIA	-	3.119.532	-	409.456	36.608.941	8840,87%
BASILICATA	-	411.225	-	4.086	4.442.150	108616,35%
CALABRIA	-	1.668.678	-	4.117	15.026.898	364896,31%
SICILIA	-	3.029.022	-	11.405	40.111.752	351603,22%
SARDEGNA	-	694.394	-	147.190	13.056.041	8770,20%
ITALIA	6.018	70.143.383	1165459,70%	1.228.073	798.594.622	64928,27%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.437</i>	<i>26.970.362</i>	<i>1106603,41%</i>	<i>15.737</i>	<i>276.312.342</i>	<i>1755713,32%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>-</i>	<i>11.811.546</i>	<i>-</i>	<i>120.162</i>	<i>159.351.129</i>	<i>132513,58%</i>
<i>Centro</i>	<i>3.550</i>	<i>15.561.530</i>	<i>438252,96%</i>	<i>474.526</i>	<i>179.165.338</i>	<i>37656,70%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>31</i>	<i>15.799.945</i>	<i>50967464,52%</i>	<i>617.648</i>	<i>183.765.813</i>	<i>29652,51%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a novembre 2020 nei fondi di solidarietà è pari a 117,5 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente pari al 9,1%. Nel mese di dicembre 2019 le ore autorizzate erano circa 369 mila.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese e nel periodo sottoindicato

REGIONE	DICEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - DICEMBRE		
	2019	2020	dic 2020 / dic 2019	2019	2020	gen-dic 2020 / gen-dic 2019
PIEMONTE	22.866	7.635.621	33292,90%	662.301	87.330.536	13085,93%
VALLE D'AOSTA		265.962	-	6.378	3.207.215	50185,59%
LOMBARDIA	18.305	39.536.637	215888,18%	466.867	385.841.446	82544,83%
TRENTINO A. A.		3.408.242	-	19.896	42.834.496	215192,00%
VENETO	29.926	5.501.065	18282,23%	327.290	135.303.174	41240,45%
FRIULI V.G.		1.394.836	-	25.134	24.820.634	98653,22%
LIGURIA		2.373.784	-	165.795	33.993.948	20403,60%
EMILIA ROMAGNA	5.065	8.325.142	164266,08%	390.179	123.073.836	31442,92%
TOSCANA	6.375	7.991.154	125251,44%	268.113	90.936.367	33817,18%
UMBRIA		991.163	-	83.346	14.515.338	17315,76%
MARCHE	1.107	1.832.225	165412,65%	64.327	26.121.225	40506,94%
LAZIO	27.397	17.202.765	62690,69%	5.081.072	174.453.435	3333,40%
ABRUZZO	1.781	1.232.890	69124,59%	149.314	18.815.845	12501,53%
MOLISE		137.271	-	62.590	2.184.100	3389,54%
CAMPANIA	15.296	6.143.799	40066,05%	925.027	64.737.197	6898,41%
PUGLIA	12.017	4.929.038	40917,21%	6.450.440	48.832.015	657,03%
BASILICATA	3.000	330.451	10915,03%	49.710	5.789.626	11546,80%
CALABRIA		2.997.875	-	265.686	17.555.284	6507,53%
SICILIA	190.853	4.002.330	1997,07%	837.082	48.092.722	5645,28%
SARDEGNA	34.607	1.297.113	3648,12%	328.303	19.908.370	5964,02%
ITALIA	368.595	117.529.363	31785,77%	16.628.850	1.368.346.809	8128,75%
<i>Nord Ovest</i>	<i>41.171</i>	<i>49.812.004</i>	<i>120888,08%</i>	<i>1.301.341</i>	<i>510.373.145</i>	<i>39119,02%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>34.991</i>	<i>18.629.285</i>	<i>53140,22%</i>	<i>762.499</i>	<i>326.032.140</i>	<i>42658,37%</i>
<i>Centro</i>	<i>34.879</i>	<i>28.017.307</i>	<i>80227,15%</i>	<i>5.496.858</i>	<i>306.026.365</i>	<i>5467,30%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>257.554</i>	<i>21.070.767</i>	<i>8081,11%</i>	<i>9.068.152</i>	<i>225.915.159</i>	<i>2391,30%</i>

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 31 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2018 - novembre 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2021)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- novembre	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2018														
NASpI*	174.592	108.022	105.615	118.368	100.072	139.403	276.029	112.443	221.304	306.609	219.477	124.768	1.881.934	2.006.702
DisColl	2.035	1.318	1.191	1.194	1.154	2.179	3.532	2.148	1.358	1.883	3.036	1.467	21.028	22.495
Totale	176.627	109.340	106.806	119.562	101.226	141.582	279.561	114.591	222.662	308.492	222.513	126.235	1.902.962	2.029.197
ANNO 2019														
NASpI*	198.345	111.359	103.975	118.544	102.827	135.285	293.745	99.147	223.399	304.258	222.697	129.329	1.913.581	2.042.910
DisColl	2.245	1.465	1.096	1.178	1.182	2.473	3.989	2.262	1.341	1.918	2.772	1.567	21.921	23.488
Totale	200.590	112.824	105.071	119.722	104.009	137.758	297.734	101.409	224.740	306.176	225.469	130.896	1.935.502	2.066.398
ANNO 2020														
NASpI*	178.339	109.385	142.369	180.720	122.561	130.591	284.030	79.869	209.464	247.588	177.289		1.862.205	1.862.205
DisColl	2.228	1.557	1.876	3.808	2.106	3.224	4.795	2.864	1.766	2.042	2.062		28.328	28.328
Totale	180.567	110.942	144.245	184.528	124.667	133.815	288.825	82.733	211.230	249.630	179.351		1.890.533	1.890.533
Variazione % 2019/2018														
NASpI	13,6%	3,1%	-1,6%	0,1%	2,8%	-3,0%	6,4%	-11,8%	0,9%	-0,8%	1,5%	3,7%	1,7%	1,8%
DisColl	10,3%	11,2%	-8,0%	-1,3%	2,4%	13,5%	12,9%	5,3%	-1,3%	1,9%	-8,7%	6,8%	4,2%	4,4%
Totale	13,6%	3,2%	-1,6%	0,1%	2,7%	-2,7%	6,5%	-11,5%	0,9%	-0,8%	1,3%	3,7%	1,7%	1,8%
Variazione % 2020/2019														
NASpI	-10,1%	-1,8%	36,9%	52,4%	19,2%	-3,5%	-3,3%	-19,4%	-6,2%	-18,6%	-20,4%		-2,7%	-8,8%
DisColl	-0,8%	6,3%	71,2%	223,3%	78,2%	30,4%	20,2%	26,6%	31,7%	6,5%	-25,6%		29,2%	20,6%
Totale	-10,0%	-1,7%	37,3%	54,1%	19,9%	-2,9%	-3,0%	-18,4%	-6,0%	-18,5%	-20,5%		-2,3%	-8,5%

* Da maggio 2015 è entrata in vigore la "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), che sostituisce l'indennità di disoccupazione ASpI. Pertanto le domande di prestazione di disoccupazione involontaria che si riferiscono a rapporti di lavoro con data di cessazione entro il 30 aprile 2015 continuano ad essere classificate come ASpI, mentre le domande che si riferiscono a rapporti di lavoro cessati a partire dal 1° maggio 2015 sono classificate come NASpI.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl (Periodo 2018-2020)*Mesi presentazione domanda: gennaio 2018-novembre 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2021)*

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2018	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a novembre 2020
Piemonte	112.178	116.994	107.877
Valle d'Aosta	6.973	7.468	7.020
Liguria	53.916	54.037	48.233
Lombardia	245.555	256.190	248.083
Trentino-Alto Adige	66.272	67.112	65.326
Veneto	154.668	159.499	145.565
Friuli-Venezia Giulia	38.649	39.545	36.159
Emilia-Romagna	160.322	162.153	145.734
Toscana	135.407	137.004	122.952
Umbria	25.434	25.730	23.113
Marche	55.939	57.047	51.787
Lazio	158.978	163.863	160.446
Abruzzo	55.595	55.005	46.985
Molise	11.099	11.033	9.315
Campania	215.260	216.926	191.502
Puglia	152.200	151.828	138.454
Basilicata	22.425	22.096	18.513
Calabria	72.502	72.910	63.971
Sicilia	174.933	176.018	151.672
Sardegna	88.397	90.452	79.498
ITALIA	2.006.702	2.042.910	1.862.205
NORD OVEST	418.622	434.689	411.213
NORD EST	419.911	428.309	392.784
CENTRO	375.758	383.644	358.298
MEZZOGIORNO	792.411	796.268	699.910

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, ASpl, NASpl, DIS COLL (Periodo 2018-2020)

Periodo gennaio 2018 - agosto 2020 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 gennaio 2021)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-agosto	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
ANNO 2018																	552.782
Mobilità (esclusa deroga)	45.239	34.138	30.860	27.854	24.352	21.465	19.540	18.600	16.992	14.302	12.592	12.210	27.756	23.179			
Mobilità in deroga	6.107	5.872	5.791	5.691	5.578	5.414	5.268	5.114	5.082	4.988	4.876	4.900	5.604	5.390			
ASpI	346	309	290	267	244	222	203	193	185	170	154	142	259	227			
NASpI***	1.248.955	1.142.552	1.105.938	1.072.571	1.021.031	1.005.104	1.140.468	1.162.827	1.263.775	1.278.940	1.324.438	1.303.705	1.112.431	1.172.525			
DisColl	6.050	5.757	5.699	5.646	5.188	4.916	6.186	6.710	6.394	4.790	5.678	5.739	5.769	5.729			
ANNO 2019																544.387	
Mobilità (esclusa deroga)	10.068	7.558	6.801	5.607	5.017	4.449	4.125	3.981	3.854	3.118	2.841	2.879	5.951	5.025			
Mobilità in deroga	4.727	4.579	4.483	4.163	4.069	3.993	3.885	3.828	3.794	3.721	3.674	3.640	4.216	4.046			
NASpI***	1.323.975	1.225.266	1.172.609	1.106.760	1.063.163	1.045.525	1.170.092	1.179.200	1.285.195	1.259.840	1.318.446	1.291.409	1.160.824	1.203.457			
DisColl	6.237	5.864	5.540	5.134	4.600	4.774	6.358	7.120	6.770	5.097	5.953	6.123	5.703	5.798			
ANNO 2020																	
Mobilità (esclusa deroga)	2.803	2.177	1.936	1.868	1.789	1.537	1.392	1.302					1.851	1.851			
Mobilità in deroga	3.423	3.239	3.166	3.108	3.057	3.016	2.935	1.875					2.977	2.977			
NASpI***	1.285.469	1.187.157	1.160.260	1.262.649	1.340.192	1.309.574	1.394.303	1.258.790					1.274.799	1.274.799			
DisColl	6.715	6.557	6.612	8.212	8.371	8.882	10.406	10.034					8.224	8.224			
Variazione % 2019/2018																	
Mobilità (esclusa deroga)	-77,7%	-77,9%	-78,0%	-79,9%	-79,4%	-79,3%	-78,9%	-78,6%	-77,3%	-78,2%	-77,4%	-76,4%	-78,6%	-78,3%			
Mobilità in deroga	-22,6%	-22,0%	-22,6%	-26,8%	-27,1%	-26,2%	-26,3%	-25,1%	-25,3%	-25,4%	-24,7%	-25,7%	-24,8%	-24,9%			
NASpI	6,0%	7,2%	6,0%	3,2%	4,1%	4,0%	2,6%	1,4%	1,7%	-1,5%	-0,5%	-0,9%	4,4%	2,6%			
DisColl	3,1%	1,9%	-2,8%	-9,1%	-11,3%	-2,9%	2,8%	6,1%	5,9%	6,4%	4,8%	6,7%	-1,1%	1,2%			
Variazione % 2020/2019																	
Mobilità (esclusa deroga)	-72,2%	-71,2%	-71,5%	-66,7%	-64,3%	-65,5%	-66,3%	-67,3%					-68,9%	-63,2%			
Mobilità in deroga	-27,6%	-29,3%	-29,4%	-25,3%	-24,9%	-24,5%	-24,5%	-51,0%					-29,4%	-26,4%			
NASpI	-2,9%	-3,1%	-1,1%	14,1%	26,1%	25,3%	19,2%	6,7%					9,8%	5,9%			
DisColl	7,7%	11,8%	19,4%	60,0%	82,0%	86,0%	63,7%	40,9%					44,2%	41,8%			

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.